

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI - AREA SANITA' - ANNO 2024

Modulo I – La costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa.

La costituzione dei Fondi per il personale dirigente dell'Area Sanità, pur costituendo la base per l'avvio della contrattazione integrativa, costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa, pertanto, ai sensi della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19/7/2021 la costituzione dei fondi è stata determinata unilateralmente dall'Azienda.

La quantificazione dell'ammontare di ciascun Fondo è avvenuta in osservanza delle disposizioni contenute dalla seguente normativa:

- CCNL 2.11.2022 e precedenti in vigore;
- D.Lgs. 75/2017 (Decreto Madia);
- Decreto Legge 14.12.2018 n. 135, convertito dalla Legge 11/2/2019 n. 12;
- DL n. 35/2019 convertito con L. 60/2019 (Decreto Calabria);
- Parere del MEF-RGS prot. 179877 del 1/9/2020.

In base alla metodologia esplicitata dalla Ragioneria dello Stato (nota prot. 161861 del 7.08.2020), il valore dei fondi per la retribuzione accessoria, in ottemperanza alle disposizioni del CCNL, è stato determinato in due momenti:

- in modo presuntivo all'inizio dell'anno,
- a consuntivo alla fine dell'anno.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La presente relazione illustra la costituzione provvisoria dei fondi aziendali per il personale dirigente dell'Area Sanità dell'Asl 5 di Oristano, relativi all'anno 2024.

Come esplicitato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28 giugno 2021 relativa a "Il Conto annuale 2020 – rilevazione prevista dal titolo V del D. Lgs. 30/03/2001 n. 161, i fondi per la contrattazione integrativa si basano su:

- a) Risorse fisse**, aventi carattere di certezza e stabilità;
- b) Risorse variabili**, non aventi cioè i requisiti di certezza nel tempo.

Nella prima voce (risorse fisse) rientrano sia le risorse storiche consolidate, sia gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL e altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità.

Nella seconda voce (risorse variabili), invece, sono allocate le poste che, non avendo carattere di certezza nell'ammontare, non possono essere consolidate ma devono essere espressamente quantificate di anno in anno.

IL CCNL 23.01.2024, oltre ad aver disposto l'incremento dei fondi, ha anche ribadito che la quantificazione delle risorse deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che dispone: *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Il Decreto Legge 14.12.2018 n. 135 all'art. 11 prevede che, il limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto n. 75, dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n.

165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23.

Al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio, l'art. 11, comma 1 della Legge 60/2019 (conversione in Legge del "Decreto Calabria"), sancisce che i valori complessivi inerenti la retribuzione accessoria e i fondi contrattuali che la compongono per il personale dipendente del SSN, dal 2019 in poi devono rispettare il nuovo principio: "invarianza del valore della retribuzione accessoria media procapite".

La determinazione dei Fondi provvisori per l'anno 2024, sono stati costituiti prendendo come base di partenza il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 ed è stato effettuato il calcolo del numero delle teste equivalenti dei dirigenti del ruolo sanitario presenti a livello aziendale nel primo quadrimestre del 2024.

Determinazione del numero delle teste equivalenti – anno 2024:

Dall'analisi effettuata attraverso la procedura HR il numero dei cedolini emessi nel corso dei primi 4 mesi del 2024 per il personale afferente all'Area Sanità è pari a 40.082 (*).

Determinazione del numero delle teste equivalenti – anno 2024 = (*) allegato n. 1

Numero delle giornate lavorative retribuite nel 2024 per il personale dell'Area Sanità =
4 mensilità (periodo gennaio – aprile)

40.082 (*) = 334,02
30 quantità x 4 mensilità

A fine anno, a consuntivo si procederà con la verifica del personale effettivamente presente nell'annualità al fine di effettuare le eventuali variazioni e confermare l'applicabilità dell'art. 11, comma 1 della Legge 60/2019 (conversione in Legge del "Decreto Calabria").

Il nuovo CCNL conferma per l'anno 2024 tutti gli incrementi stabili previsti dal CCNL 19.12.2019 dall'articolo 94, commi 2 e 3 e dall'articolo 96, comma 4.

Con riferimento alla RIA, il CCNL 19.12.2019 prevede quanto segue:

- Comma 3 lett. b) dell'art. 94: il Fondo per la retribuzione degli incarichi viene incrementato stabilmente degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- Comma 4 lett. a) dell'art. 95: il Fondo per la retribuzione di risultato viene alimentato, con risorse variabili di anno in anno, con le risorse della RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione.

Tali incrementi però, essendo sottoposti al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 (decreto Madia), non determinano l'incremento dei fondi interessati; nei prospetti sono stati evidenziati gli importi ma contestualmente sono stati sterilizzati.

Come avvenuto per gli anni precedenti il fondo è stato incrementato con le risorse assegnate dalla RAS, come da applicazione della Legge 205/2017, all' art. 1 comma 435.

Stante quanto sopra riportato, la costituzione provvisoria dei fondi per l'anno 2024, per il personale dell'Area Sanità, risulta come seguito indicato:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI art. 72 CCNL 23.01.2024	
ANNO 2024	euro
Fondo iniziale anno 2024 determinato nel rispetto del limite art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	6.503.220,97
numero personale al 31/12/2018 - ARES PG/2023/0039545	358,28
Media pro capite - determinata sulla base delle somme assegnate	18.151,23
N. teste presenti inizio anno 2024	334,02
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	6.062.873,84
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	6.503.220,97
Fondo iniziale anno 2024 determinato nel rispetto del limite art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	6.503.220,97
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2021	47.809,45
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2022	46.943,76
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2023	47.083,79
Trasferimento risorse dal fondo di risultato art. 94 c 6 (pari al 30%)	
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024	
Art. 72 c. 1 incrementi previsti dall'art. 94, commi 2 e 3 del CCNL 19.12.2019	0
ART. 72 comma 2 lett.a) a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo euro 1.109,31 pro capite ai dirigenti in servizio al 31/12/2018 ossia 358,28	397.443,59
ART. 72 comma 2 lett.b) quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75 c. 1 - In attesa di assegnazione di risorse da parte della RAS	0,00
Totale fondo provvisorio al 31/12/2024	6.900.664,56

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 73 CCNL 23.01.2024	
ANNO 2024	euro
Totale fondo iniziale anno 2022	1.336.879,90
numero personale al 31/12/2018 - ARES PG/2023/0039545	358,28
Media pro capite - determinata sulla base delle somme assegnate	3.731,38
N. teste presenti inizio anno 2024	334,02
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	1.294.789,90
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	1.336.879,90
Fondo iniziale anno 2024	1.336.879,90
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024	
Art. 73 c. 3 incrementi previsti dall'art. 96, comma 4 del CCNL 19.12.2019	0,00
art. 73 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 136,56 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (136,56 x 358,28)	48.926,72
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	
art. 73 comma 4 lett. a) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 2 derivanti dalla L. 234/2021 art. 1 c. 293, tenuto conto dell'art. 1 c. 526 L. 197/2022 - Quota assegnata dalla RAS, nota prot. 30886 del 29/11/2023 deliberazione n. 37/19 del 2.11.2023. Le risorse sono state contabilizzate al netto degli oneri e dell'Irap.	19.271,07
art. 73 comma 3 lett. b) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 4 in applicazione dell'art. 1 c. 604 L. 234/2021-complesive risorse in misura non superiore ad euro 184,46 annui procapite, per i dirigenti in servizio al 31/12/2018. Come da CCNL la risorsa complessiva 66.088,33 (184,46 x 358,28) viene destinata per il 50% al presente fondo e il 50% al fondo di risultato	33.044,16
Art. 75 c. 1 primo alinea risorse di cui all'art. 1 c. 435 della L.n. 205/2017, in base a quanto disposto dall'accordo tra RAS ed OO.SS. Di cui alla DGR n. 46/41 del 22/12/2023.	72.622,04
Totale fondo provvisorio al 31/12/2024	1.510.743,89

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO art. 74 CCNL 23.01.2024	
ANNO 2024	EURO
Totale fondo iniziale anno 2022	553.921,87
numero personale al 31/12/2018 - ARES PG/2023/0039545	358,28
Media pro capite - determinata sulla base delle somme assegnate	1.546,06
N. teste presenti inizio anno 2024	334,02
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019	536.482,33
Rispetto limite art. 23 comma 2 DLgs. 75/2017 al 31/12/2016	553.921,87
Fondo iniziale anno 2024	553.921,87
Trasferimento risorse al fondo di posizione art. 94 c 6 (pari al 30%)	0,00
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE STABILE DAL CCNL 23.01.2024	
Art. 74 c. 3 incrementi previsti dall'art. 96, comma 4 del CCNL 19.12.2019	0,00
art. 74 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 99,97 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (99,97 x 358,28)	35.817,25
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	
Incremento RIA personale cessato dal servizio ratei anno 2023	23.921,05
art. 74 comma 3 lett.a) ai sensi dell'art. 75 comma 3, a valere dal 2023, con le risorse di cui all'art. 1, c. 527 della L. 145/2018, in attesa di destinazione dalla RAS quote INAIL	0,00
art. 74 comma 3 lett.b) - ai sensi dell'art. 75, c. 4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 604 L. 234/2021 (184,46 * n. dirigenti al 31/12/2018). Si fa presente che almeno il 50% di questa somma deve obbligatoriamente alimentare il fondo delle condizioni di lavoro	33.044,16
Totale fondo provvisorio al 31/12/2024	622.783,29

Sezione II – Risorse variabili

Gli articoli 73 comma 3 e 74 comma 3 prevedono che i fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato possano essere incrementati, annualmente con risorse non aventi carattere di certezza in quanto possono variare di anno in anno:

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 73 CCNL 23.01.2024	
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	euro
art. 73 comma 3 lett. a) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 2 derivanti dalla L. 234/2021 art. 1 c. 293, tenuto conto dell'art. 1 c. 526 L. 197/2022 - Quota assegnata dalla RAS, nota prot. 30886 del 29/11/2023 deliberazione n. 37/19 del 2.11.2023	19.271,07
art. 73 comma 3 lett. b) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 4 in applicazione dell'art. 1 c. 604 L. 234/2021-complesive risorse in misura non superiore ad euro 184,46 annui procapite, per i dirigenti in servizio al 31/12/2018. Come da CCNL la risorsa complessiva 66.088,33 (184,46 x 358,28) viene destinata per il 50% al presente fondo e il 50% al fondo di risultato	33.044,16
Art. 75 c. 1 primo alinea risorse di cui all'art. 1 c. 435 della L.n. 205/2017, in base a quanto disposto dall'accordo tra RAS ed OO.SS. Di cui alla DGR n. 46/41 del 22/12/2023.	72.622,04

Fondo per la retribuzione di risultato art. 74 CCNL 23.01.2024	
INCREMENTI PREVISTI NELLA PARTE VARIABILE DAL CCNL 23.01.2024	euro
art. 74 comma 3 lett.a) ai sensi dell'art. 75 comma 3, a valere dal 2023, con le risorse di cui all'art. 1, c. 527 della L. 145/2018, in attesa di destinazione dalla RAS quote INAIL	0,00
art. 74 comma 3 lett.b) - ai sensi dell'art. 75, c. 4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 604 L. 234/2021 (184,46 * n. dirigenti al 31/12/2018). Si fa presente che almeno il 50% di questa somma deve obbligatoriamente alimentare il fondo delle condizioni di lavoro	33.044,16

Sezione III – Eventuali decurtazioni dei Fondi

Non sono previste nei fondi provvisori dell'anno 2024 decurtazioni dei fondi.

Sezione IV – Sintesi della costituzione dei Fondi sottoposti a certificazione

art. 72 - Fondo per la retribuzione degli incarichi	
Totale fondo consolidato al 31/12/2024	6.900.664,56

art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	
Totale fondo consolidato al 31/12/2024	1.510.743,89

art. 74 - Fondo per la retribuzione di risultato	
Totale fondo consolidato al 31/12/2024	622.783,29

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi aziendali per il trattamento accessorio, il presente modulo non viene predisposto in quanto non pertinente.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 72 CCNL 23.01.2024	ANNO 2023	ANNO 2024	differenza tra anno 2024 e anno 2023
Fondo iniziale determinato nel rispetto del limite art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	6.503.220,97	6.503.220,97	0,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2021	0,00	0,00	0,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2022	0,00	0,00	0,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio anno 2023	0,00	0,00	0,00
Trasferimento risorse dal fondo di risultato art. 94 c 6 (pari al 30%)			0,00
ART. 72 comma 2 lett.a) a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall'anno successivo euro 1.109,31 pro capite ai dirigenti in servizio al 31/12/2018 ossia 358,28	397.443,59	397.443,59	0,00
ART. 72 comma 2 lett.b) quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75 c. 1 - In attesa di assegnazione di risorse da parte della RAS		0,00	0,00
Totale fondo provvisorio al 31/12/2024	6.900.664,56	6.900.664,56	0,00

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro - art. 73 CCNL 23.01.2024			
	ANNO 2023	ANNO 2024	differenza tra anno 2024 e anno 2023
Fondo iniziale determinato nel rispetto del limite art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	1.336.879,90	1.336.879,90	0,00
art. 73 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 136,56 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (136,56 x 358,28)	48.926,72	48.926,72	0,00
ART. 72 comma 2 lett.b) quota di risorse destinata al presente fondo ai sensi dell'art. 75 c. 1 - In attesa di assegnazione di risorse da parte della RAS	72.622,04	72.622,04	0,00
art. 73 comma 3 lett. a) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 2 derivanti dalla L. 234/2021 art. 1 c. 293, tenuto conto dell'art. 1 c. 526 L. 197/2022 - Quota assegnata dalla RAS, nota prot. 30886 del 29/11/2023 deliberazione n. 37/19 del 2.11.2023	19.271,07	19.271,07	0,00
art. 73 comma 3 lett. b) quota di risorse previste dall'art. 75, c. 4 in applicazione dell'art. 1 c. 604 L. 234/2021-complesive risorse in misura non superiore ad euro 184,46 annui procapite, per i dirigenti in servizio al 31/12/2018. Come da CCNL la risorsa complessiva 66.088,33 (184,46 x 358,28) viene destinata per il 50% al presente fondo e il 50% al fondo di risultato	33.044,16	33.044,16	0,00
Totale fondo provvisorio al 31/12/2024	1.510.743,89	1.510.743,89	0,00

Fondo per la retribuzione di risultato art. 74 CCNL 23.01.2024			
	ANNO 2023	ANNO 2024	differenza tra anno 2024 e anno 2023
Fondo iniziale	553.921,87	553.921,87	0,00
Incremento RIA personale cessato dal servizio ratei anno 2023	0,00	0,00	0,00
Trasferimento risorse al fondo di posizione art. 94 c 6 (pari al 30%)	0,00	0,00	0,00
art. 74 comma 2 lett. a) a valere dal 2022 incremento di euro 99,97 x n. dirigenti in servizio al 31/12/2018 = (99,97 x 358,28)	35.817,25	35.817,25	0,00
art. 74 comma 3 lett.a) ai sensi dell'art. 75 comma 3, a valere dal 2023, con le risorse di cui all'art. 1, c. 527 della L. 145/2018, in attesa di destinazione dalla RAS quote INAIL		-	0,00
art. 74 comma 3 lett.b) - ai sensi dell'art. 75, c. 4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 604 L. 234/2021 (184,46 * n. dirigenti al 31/12/2018). Si fa presente che almeno il 50% di questa somma deve obbligatoriamente alimentare il fondo delle condizioni di lavoro	33.044,16	33.044,16	0,00
Totale fondo provvisorio al 31/12/2024	622.783,29	622.783,29	0,00

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei Fondi nella fase programmatoria della gestione

La verifica del rispetto dei limiti di spesa viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa presente è individuata una apposita voce stipendiale. Le voci così individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell'Ente consentendo il controllo mensile della spesa.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dei Fondi dell'anno precedente risulta rispettato

L'Asl contabilizza ad ogni fine esercizio, in occasione della redazione del Bilancio Consuntivo, i residui costi del personale dipendente ancora da sostenere.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi.

Tutte le somme relative ai fondi delle risorse decentrate trovano copertura nel bilancio dell'Asl n. 5 di Oristano, con imputazione nei conti di spesa inerenti il pagamento degli stipendi, secondo il ruolo di appartenenza dei dipendenti.

Le somme per gli oneri riflessi sono previste nel bilancio dell'Azienda, nei rispettivi capitoli relativi alla spesa del personale.

Si certifica che non ci sono oneri senza copertura di Bilancio.

Il Direttore SC Gestione Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo

dott.ssa M. Vincenza Costeri

Il Direttore Amministrativo

dott.ssa Rosalba Muscas